

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE
DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI RELATIVO ALLA CON-
VENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA, CON ALLE-
GATI, FATTO A MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000 (4196)*

(A.C. 4196 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4196 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.

(A.C. 4196 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.

(A.C. 4196 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 655.145 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4196 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1461 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 4 DICEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4210)

(A.C. 4210 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4210 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.

(A.C. 4210 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

(A.C. 4210 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4210 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2035 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO L'8 FEBBRAIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (4217)

(A.C. 4217 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4217 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

(A.C. 4217 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4217 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere

dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4217 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 10 LUGLIO 1997, E RELATIVO SCAMBIO DI NOTE, EFFETTUATO A LUANDA, IL 16 LUGLIO 2002
(4276)

(A.C. 4276 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4276 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

(A.C. 4276 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4276 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2359 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL V PROTOCOLLO RELATIVO ALLA ASSISTENZA ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI MALTA, FATTO A ROMA IL 20 DICEMBRE 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (4352)

(A.C. 4352 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4352 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.

(A.C. 4352 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

(A.C. 4352 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2003, di euro 30 milioni per l'anno

2004 e di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4352 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1281 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA (APPROVATO DAL SENATO) (3890) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; PERROTTA (1160-2574)

(A.C. 3890 — Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 138 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

13. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

18. 1. Governo.

(A.C. 3890 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 10-bis, comma 1, la parola: « interessati », ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: « istanti ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 16.02 (*nuova formulazione*) del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo, capoverso articolo 27, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri";

NULLA OSTA

sull'emendamento 18.01 del Governo e sugli emendamenti 9.2 e 10.5 D'Alia.

(A.C. 3890 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « , di pubblicità e di trasparenza » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dai principi dell'ordinamento comunitario »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme del diritto privato quando la legge non disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del diritto privato quando con le seguenti: di diritto privato, con i criteri e le condizioni stabilite dalla legge e salvo che.

1. 1. Iannuzzi.

(Approvato)

(A.C. 3890 — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3 aggiungere le seguenti: , e comunque decorsi novanta giorni,

2. 2. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche senza fino alla fine del periodo con le seguenti: , previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni. Il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 e sempre che perduri l'inerzia.

2. 1. Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente con le seguenti: previa diffida ad adempiere nei trenta giorni successivi.

2. 3. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: fin tanto fino alla fine del periodo.

2. 4. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: , in ogni caso, entro con le seguenti: comunque non oltre.

2. 5. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« **ART. 3-bis. (Uso della telematica).** – 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: , nelle forme previste fino alla fine del comma.

3. 2. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – 1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale ».

3. 01. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

« **c-bis)** la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; ».

(A.C. 3890 — Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
SIONE****ART. 5.**

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. *(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)*. — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

Al comma 1, capoverso ART. 10-bis, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: interessati, con la seguente: istanti.

5. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3890 — Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
SIONE****ART. 6.**

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 sono soppresse le parole: « , nei casi previsti dalla legge, ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 6.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento ».

6. 1. Mascia, Russo Spina.

(Approvato)

(A.C. 3890 — Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO****ART. 7.**

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole da: « entro quindici giorni » fino a: « richiesti » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate »;

b) al comma 3 il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: « dal concedente » sono inserite le seguenti: « ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7. 1. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7. 2. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 6. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la Conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli stru-

menti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. »

7. 3. Governo.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. All'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: « complessità » sono inserite le seguenti: « e di insediamenti produttivi di beni e servizi »;

2) le parole: « su motivata e documentata richiesta dell'interessato » sono sostituite dalle seguenti: « su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità »;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « della salute » sono inserite le seguenti: « e della pubblica incolumità »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

8. 1. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 3890 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è anteposto il seguente:

« 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione »;

b) al comma 2, le parole: « almeno dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno cinque giorni »;

c) al comma 3, le parole: « ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo »;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « valutazione medesima » sono inserite le seguenti: « ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione

della pronuncia sulla compatibilità ambientale »;

e) al comma 5, in fine, la parola: « pubblica » è sostituita dalle seguenti: « , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità »;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede »;

g) al comma 7, sono soppresse le parole da: « e non abbia notificato » fino alla fine del comma;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. I lavori della Conferenza dei servizi si concludono entro il termine

perentorio di cui al comma 3. L'amministrazione procedente, responsabile del procedimento, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della Conferenza, preliminarmente, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza dei servizi. Qualora sussistano forti divergenze tra le amministrazioni regolarmente convocate e, in particolare, nei casi in cui la maggioranza costituita prevalentemente da amministrazioni rappresentative di interessi specifici possa compromettere il raggiungimento di un obiettivo di interesse generale, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. La determinazione è immediatamente esecutiva.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire le parole: comma 6-bis, con le seguenti: comma 8-bis.

9. 2. D'Alia.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

9. 1. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 3890 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della regione interessata.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione »;

c) il comma 4 è abrogato;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero previa intesa in sede di Conferenza unificata quando non si tratta di decisioni riguardanti il Consiglio dei ministri, sono individuate le linee guida per l'applicazione delle disposizioni generali e speciali in materia di conferenza di servizi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:

« 3. Anche nel caso in cui il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, l'amministrazione procedente, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume la determinazione di conclusione del procedimento secondo le modalità previste al comma 6-bis dell'articolo 14-ter. In tale caso, l'amministrazione dissenziente, entro dieci giorni dall'assunzione della deliberazione, può chiedere motivatamente la sospensione della determinazione: a) al Consiglio dei Ministri in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso fra un'amministrazione statale ed una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La richiesta presentata dall'amministrazione dissenziente sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'amministrazione procedente sino alla decisione finale. Verificata la completezza della determinazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il presidente del Consiglio dei Ministri o della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Decorsi tali